

Omologazione risultati gare del 12/05/2012 - - Finale 1 di Campionato

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.	-CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L.	22 - 27	( 2- 3)	Sig. DAMASCO C.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen
CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L.	4	1	1	0	0	3	27	22	5	0
R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.	1	1	0	0	1	2	22	27	-5	0

**SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**

**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- **GARFAGNOLI COSMA**, della R.C. I CAVALIERI SSD A R.L., espulso temporaneamente al 16° del 2° tempo
- **VISENTIN MICHELE**, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 39° del 2° tempo

**RECLAMO ALL'ARBITRO PRESENTATO DALLA SOCIETA' MOGLIANO RUGBY SSD ARL. EX ART. 72 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLA GARA RUGBY CLUB I CAVALIERI PRATO - MOGLIANO RUGBY SSD a.r.l. DEL 06/05/2012**

Il **Giudice Sportivo**, rileva che la Società Mogliano Rugby SSD a r.l., per il tramite del suo dirigente accompagnatore sig. Dino Menegazzi, al termine della partita indicata in oggetto, conclusasi alle ore 19,13, ha presentato, tempestivamente, alle ore 19,30 all'arbitro sig. Stefano Mancini un reclamo ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di Giustizia.

In detto reclamo la Società Mogliano Rugby afferma che " *nella partita della semifinale gara 2, circa al 10,50 minuto a gioco fermo il giocatore Rima Wakarua n°10 del Cavalieri Prato sferra un pugno volontario a gioco fermo al nostro giocatore Nicolò Fadalti n°14. seguirà come da regolamento, immagine video e ricorso redatto dal nostro legale. in fede Dino Menegazzi (dirigente di campo Mogliano Rugby) f.to.*

A lato vi è la dicitura per presa visione e firma alquanto "sincopata" che si intuisce corrispondere al nominativo del sig. Lai Gabriele, accompagnatore del Prato.

Detto reclamo risulta protocollato dall'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale in data 7 maggio con il nr. 1452. .

Preliminarmente, il Giudice Sportivo deve evidenziare che il reclamo *de quo*, a pena di inammissibilità, oltre ad essere redatto e sottoscritto, da un dirigente, dall'accompagnatore o dal capitano della squadra, ed essere presentato all'arbitro entro quarantacinque minuti dal termine della gara, deve essere attinente, tra le diverse ipotesi previste dal citato art. 72, a quanto disposto dal punto 2 lettera e) del R.d.G. : " *fatti per i quali sia richiesta la prova televisiva nelle ipotesi previste dall'art. 77, ai fini della contestazione delle ipotesi ivi previste; in tal caso la prova televisiva deve pervenire all'Ufficio del Giudice Sportivo entro dieci giorni dalla data del reclamo*".

Circostanza che si è precisamente verificata come in seguito riportato per cui il ricorso è da ritenersi ammissibile.

In data 9 maggio successivo, difatti, (protocollo 1498) la società Mogliano ha fatto pervenire in allegato a lettera, datata 7 stesso mese, che si può definire nota integrativa al suddetto reclamo, n° due copie DVD con immagini estratte dalla diretta di RAI Sport ed un certificato medico attestante l'infortunio occorso al suo giocatore Fadalti Luigi Nicolò. La lettera è sottoscritta dal sig. Roberto Facchini, Presidente della società reclamante.

Il certificato è stato redatto dal dr. Valter Meneghetti e recita: *il sottoscritto dr. Valter Menegatti medico sociale della soc. Rugby Mogliano, certifica di aver visitato in data odierna il giocatore Fadalti Luigi Nicolò (d.n. 17.10.1988) che in occasione dell'incontro Rugby Cavalieri Prato - Mogliano del 06.05.2012 ha riportato trauma contusivo diretto (da pugno) in regione faciale subendo la rottura traumatica coronale degli elementi dentari 11-31-41 e una lacerazione int. al labbro inferiore. prognosi clinica per la guarigione 10 giorni s.c. Casale sul Sile 07.05.2012 f.to Dott. Meneghetti Valter.*

Il Giudice Sportivo, rilevato che l'episodio contestato dalla ricorrente non ha formato oggetto di alcuna segnalazione in referto da parte del direttore di gara sig. Stefano Mancini, ha ritenuto doveroso ascoltarlo telefonicamente in proposito ricevendo conferma che la "terna" tutta non ha avuto opportunità di vedere il gesto attribuito dalla reclamante al sig. Wakarua in quanto subitaneamente si era formato un gruppo di numerosi giocatori che si sono trascinati a terra l'un sull'altro.

Il sig. Mancini ha altresì confermato che in quel momento il gioco era "fermo".

Le ipotesi di cui all'articolo 77 punto 1 lettera b) si debbono pertanto ritenere, nella fattispecie che ci occupa, verificate.

A questo punto il Giudice Sportivo ha visionato sia i DVD forniti dalla società Mogliano sia quello richiesto al competente Ufficio della F.I.R.

In ognuno di essi la dinamica dell'azione "contestata" dai dirigenti del Mogliano a carico del giocatore del Prato sig. Rima Wakarua appare chiara e non lascia spazio a dubbi di sorta.

**Segue**

**Seque RECLAMO ALL'ARBITRO MOGLIANO RUGBY SSD ARL**

Intorno al 10° minuto del primo tempo, e qualche ul teriore secondo, si nota dal video che il nr. 13 del Mogliano calcia il pallone "a seguire" verso l'area di meta avversaria. Il sig. Wakarua accorre e riesce seppur con qualche difficoltà, dovuta ai noti rimbalzi irregolari, a raccogliere il pallone ma, pressato, non riesce a calciarlo in touche. Il primo giocatore avversario che "abbraccia" il Wakarua con l'intento di impedirgli di calciare e/o di divincolarsi è il nr. 14 sig Fadalti, successivamente in pochi secondi altri giocatori, dell'una e dell'altra parte, si uniscono nella "spinta" e quelli del Mogliano riescono a portare il Wakarua fuori dalla linea laterale quasi all'incrocio con la bandierina che segnala la linea di meta.

Qui si forma un gruppo numeroso ed "indistinto", come detto l'un sull'altro, ma subito appare chiaro il movimento del giocatore Wakarua che, pur da terra insieme e quasi sopra al Fadalti, riesce a sferrare un pugno con la mano destra al volto dell'avversario.

Il Fadalti peraltro prosegue la partita regolarmente e, almeno apparentemente, non mostra al direttore di gara gli effetti del pugno ricevuto talchè la "terna" riesce quasi subito a far riprendere il gioco.

Di qui anche la mancata segnalazione in referto delle ferite riportate dal Fadalti che pure ci debbono essere state come comprovato dal certificato, seppur di "parte" ma redatto da Medico iscritto all'Ordine, dr. Valter Meneghetti.

Ritiene questo Giudice Sportivo che l'azione fallosa attribuita al sig. Wakarua sia senza ombra di dubbio acclarata e certificata dai DVD visionati e di conseguenza ritiene di dover applicare nei confronti del predetto giocatore la sanzione prevista e punita dall'art. 26 1) lettera k) estrinsecantesi in tre settimane di squalifica, come pena base, visto che le conseguenze dannose provocate dal pugno non possono giustificare il minimo edittale, nonché la sanzione aggravante prevista dal medesimo articolo 26 punto due lettera a) (colpo alla testa) estrinsecantesi in una ulteriore settimana di squalifica per un totale di quattro settimane di squalifica dal 17 maggio 2012 al 13 Giugno 2012 compresi.

**P.Q.M.**

**Il Giudice Sportivo**, visti gli artt. 72, 77, 26, punto 1, lett. k), 26 punto 2 lettera a), 90 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e la Delibera Federale n.66/2008, accoglie il reclamo presentato dalla Società Mogliano Rugby SSD a r.l. ed infligge al giocatore **Rima Wakarua, Tess.146618, giocatore della società I Cavalieri Prato, la sanzione di 4 (QUATTRO ) SETTIMANE DI SQUALIFICA, dal 17 Maggio 2012 al 13 Giugno 2012 compresi per la violazione del disposto degli articoli 26 1 lettera k) e 26 2 lettera a) Reg. di Giustizia.**

**La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento in applicazione dell'art. 90 punti 3 e 4 del R.d. Giustizia e della Delibera Federale n. 66/2008 valida per tutte le stagioni sportive.**

**Roma, 16 Maggio 2012**

**(Avv. Michele Carlotto)**

**Il Segretario  
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo  
(Avv. Michele Carlotto)**